



Segreteria Nazionale - Via Volturno, 40 - 00185 Roma - Tf. 06.70476547 - Fax 06.45422592 - E_mail info@uglcomunicazioni.it

LE NOVITÀ 2012 DEL RINNOVO CONTRATTUALE 14 APRILE 2011.

Dal 1 gennaio 2012 scattano alcune disposizioni contrattuali e *rimandi* che rendiamo note invitando tutti i lavoratori a prenderne opportuna conoscenza.

- Art. 12 Accessibilità del sindacato al portale internet di Poste Italiane attraverso un link specifico (disposizione inevasa da
- Art. 20 Costituzione e riunione guadrimestrale della "Commissione Paritetica per la classificazione del personale" (disposizione inevasa da Poste).
- Art. 21 Inglobamento nell'Indennità di Funzione del personale Quadro del livello Prof.le "A" e corrispondente incremento della stessa di un importo annuo corrispondente al valore degli assegni individuali di cui alla dichiarazione a verbale del ccnl 07.2003 - secondo comma.
- Art. 35 I lavoratori già in servizio alla data dell'11 luglio 2003 devono usufruire di 12 ore di Permessi individuali retribuiti P.I.R. (prestazione lavorativa resa su 6 giorni) a giornata intera o frazionata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione (a pena di decadenza). Verificare i residui 2011 nel cedolino dello stipendio di dicembre
- Art. 36 La programmazione delle ferie e le modalità di fruizione devono essere oggetto di consultazione entro il 1° Trimestre dell'anno a livello territoriale con le OO.SS. (disposizione tuttora inevasa da Poste - c'è tempo entro marzo - ed in tale "vacanza" non c'è alcun obbligo di programmare le ferie annuali 2012).
- Art. 68 Nel mese di marzo entro il giorno 25 sarà corrisposta con la retribuzione mensile la quattordicesima mensilità (pari alla retribuzione mensile in godimento al 31.12.201).
- Art. 73 Ai lavoratori con figura di D.U.P. Monoperatori del Livello "C" ed agli Op. di sportello chiamati a coprire temporaneamente tali U.P., dal mese di gennaio 2012, verrà attribuita (per ogni giornata intera di servizio) la nuova indennità giornaliera di € 2,00.
- Art. 75 Dal mese di gennaio 2012 il personale non portalettere che effettua, in via prevalente, servizio di trasporto di dispacci postali da Comune a Comune con automezzi aziendali, dal momento della partenza del mezzo di trasporto dal "Centro" (CMP, C.P., C.D.M.) a quello di rientro nello stesso, riceverà l'indennità oraria prevista incrementata (Capoturno € 2,42 - restante personale € 2,30)
- Art. 85 Dal mese di gennaio 2012 il valore del Ticket (sistema di refezione) è rideterminato in € 5,00 in luogo di quello di € 4,50 previsto per i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore a 7 ore giornaliere con 30 minuti di intervallo minimo (per ogni giornata di effettivo servizio); ciò vale anche per i dipendenti del servizio postale, ai sensi dell'accordo 27 luglio 2010, che effettuano la pausa di 15 minuti e per il personale dei Centri con orario h. 24 qià individuati dalle specifiche modalità che attribuivano loro il Ticket del valore di € 4,50. Per gli altri dipendenti, dal mese gennaio 2012, il Ticket giornaliero passa da € 3.00 ad € 3.50

A gennaio 2012 ed a settembre 2012 scatteranno i nuovi incrementi tabellari mensili degli stipendi dei dipendenti di Poste Italiane secondo i seguenti importi:

| Livello A1 | Livello A2 | Livello B | Livello C | Livello D | Livello E | Livello F |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| € 46,41 | € 42,13 | € 37,23 | € 35,00 | € 33,80 | € 30,98 | € 28,57 |

Dal 1 Settembre 2012 l'Aliquota a carico dell'Azienda per la Previdenza Complementare "Fondoposte" passerà (dall'attuale 1,50 %) all' **1,9** % con un incremento pari allo **0,4** %.

Dal mese di gennaio 2012 la busta paga riporterà il conteggio delle assenze per malattia effettuate nell'anno precedente e quello relativo all'anno in corso fino al mese precedente.

Dal mese di gennaio 2012 ai lavoratori applicati negli sportelli U.P compete il Conto ore individuale fino a 40 ore annuali per le prestazioni giornaliere eccedenti all'orario, con riferimento esclusivo alla clientela ancora presente nell'Ufficio a fine orario (il dipendente ha diritto al recupero entro 4 mesi successivi a quello di riferimento, tendenzialmente, nella seconda metà del mese). Le ore non recuperate saranno compensate maggiorando la retribuzione oraria ordinaria nella misura del 7% con gli stessi criteri relativi all'art. 74 ccnl (maggiorazioni e lavoro straordinario).